Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 1° giugno 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1964, n. 336.
Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.

Art. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo

di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova è di tre anni.

Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. E' comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 4.

Il personale di cui alla presente legge può essere dispensato dal servizio, prima della scadenza prevista, per constatata invalidità, per provata incapacità professionale, per persistente insufficiente rendimento, per soppressione di posti o per altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento il sanitario che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

Al sanitario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione e deve essere motivata.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Quando la dispensa debba avvenire per constatata invalidità, si procede all'accertamento delle condizioni di salute del sanitario mediante visita medica collegiale.

Il sanitario ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Art. 5.

A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Art. 7.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata.

Art. 8.

I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti di almeno due anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1964, n. 337.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1947), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 1949), con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto;

Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239;

Vista la domanda con la quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dal V Congresso nazionale straordinario tenutosi in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, e modificato con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 1963, adottata dal Consiglio nazionale dell'Associazione a seguito di mandato ad esso conferito dal VI Congresso nazionale tenutosi in Verona nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1963;

Visti gli atti d'istruttoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, annesso al presente decreto, composto di n. 39 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 86. — VILLA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

STATUTO

I. — *Denominazione, sede e scopi.*

Art. 1.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra unisce i mutilati e invalidi civili e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra.

Essa ne rappresenta e tutela, a tutti gli effetti, gli interessi morali e materiali presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro.

L'Associazione è apolitica ed ha sede in Roma.

Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla bandiera nazionale con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo.

Art. 2.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a) valorizzare il culto della Patria ed il ricordo dei caduti il cui sacrificio sia monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principii di giustizia e di umana solidarietà;

b) tenere vivo negli italiani il sentimento di solidarietà verso i mutilati e invalidi e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra;

c) alimentare tra gli associati l'orgoglio delle mutilazioni ed invalidità riportate o delle perdite subite dei loro cari, unendoli con sentimento di fratellanza e amore di Patria in un vivo spirito di solidarietà;

d) promuovere, favorire e attuare, con tutti i mezzi possibili e consentiti, i provvedimenti legislativi e tutte le provvidenze e iniziative intese ad alleviare ed elevare le condizioni morali e materiali degli associati;

e) tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra e svolgere in tutti i campi a loro favore ogni possibile opera di assistenza e aiuto;

f) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i mutilati e invalidi civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, designando inoltre i rappresentanti dell'Associazione, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta;

g) rivolgere particolari cure ai mutilati, invalidi, orfani e congiunti di caduti civili per fatti di guerra maggiormente bisognosi in concorso con l'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) con la quale è collegata a mente dell'art. 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 e altresì in concorso con l'Opera nazionale orfani di guerra (O.N.O.G.) e con le altre opere ed enti che possano integrare l'attività dell'Associazione.

II. — *Soci.*

Art. 3.

L'Associazione si compone di soci effettivi ed onorari.

Art. 4.

Possono iscriversi all'Associazione quali soci effettivi i mutilati e invalidi civili che abbiano subito una mutilazione o una invalidità per fatti di guerra ed abbiano conseguito una pensione o assegno di guerra; o, qualora abbiano optato per altra pensione sempre quando ne sia provata la causale di guerra.

Possono iscriversi quali soci effettivi i seguenti congiunti di caduti:

a) coniuge vedovo;
b) orfani;
c) genitori od avi allevatori;
d) fratelli e sorelle;
e) coniuge vedovo e figli orfani degli invalidi deceduti.

I mutilati e invalidi, che abbiano in corso una pratica per la concessione di pensione o assegno di guerra, possono eccezionalmente ottenere la iscrizione a titolo provvisorio ai soli fini assistenziali purchè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Art. 5.

Sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze verso l'Associazione, sono stati nominati tali entro il 7 aprile 1960.

Art. 6.

E' istituito un albo d'onore al quale possono essere iscritti coloro che, con importante contributo d'azione, si siano resi particolarmente benemeriti dell'Associazione.

Gli iscritti a tale albo non acquisiscono la qualifica di socio dell'Associazione.

Possono altresì essere iscritte a titolo di onore le città e gli enti gravemente colpiti dalla guerra.

Art. 7.

L'ammissione dei soci spetta al Consiglio provinciale.

I minorenni e gli interdetti sono rappresentati nell'Associazione dal proprio rappresentante legale.

Ogni socio deve iscriversi alla Sezione della Provincia di residenza.

Qualora un socio cambi residenza, ne deve dare comunicazione alla propria Sezione la quale ne curerà il trasferimento alla Sezione della nuova residenza.

I soci residenti all'estero possono iscriversi alla Sezione di origine.

Art. 8.

La misura della quota annua associativa, stabilita dal Consiglio nazionale, deve essere ratificata dal Congresso nazionale.

Art. 9.

A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione;
d) espulsione.

Il richiamo, la censura e la sospensione sono di competenza del Consiglio provinciale. Contro tali provvedimenti il socio può ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione. La espulsione è di competenza del Consiglio nazionale, anche su proposta del Consiglio provinciale.

Art. 10.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie.

Le dimissioni si intendono accettate qualora il Consiglio provinciale non deliberi diversamente nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il socio dimissionario potrà essere riammesso solo attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del Consiglio provinciale.

L'accettazione delle dimissioni è rifiutata qualora il socio debba essere ad altro titolo espulso dall'Associazione, nel qual caso la competenza è del Consiglio nazionale sentito il parere del Consiglio provinciale.

La qualifica di socio si perde su delibera del Consiglio nazionale, previa contestazione scritta degli addebiti:

a) per espulsione nei casi di indegnità derivanti da condanna penale passata in giudicato o da gravi fatti morali o di indisciplina. Contro la deliberazione di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione.

Il socio espulso può essere riammesso dal Consiglio nazionale quando siano cessate le cause che ne determinarono la espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione;

b) qualora il socio aderisca ad istituzioni il cui indirizzo a giudizio del Consiglio nazionale, sia in contrasto con quello dell'Assocazione.

La qualifica di socio si perde, su delibera del Consiglio provinciale, per morosità, quando il socio non sia in regola con le quote associative da oltre un anno. La riammissione può essere deliberata dal Consiglio provinciale previo pagamento della quota arretrata.

III. — *Organi e organizzazione.*

Art. 11.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il presidente nazionale;
d) il Collegio centrale dei sindaci;
e) il Collegio nazionale dei probiviri;
f) l'assemblea provinciale dei soci;
g) il Consiglio provinciale;
h) il presidente provinciale;
i) il Collegio provinciale dei sindaci.

Art. 12.

L'Associazione ha la seguente organizzazione:

a) Presidenza nazionale con sede in Roma;
b) Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia;
c) Fiduciariati comunali.

Del Congresso nazionale

Art. 13.

Il Congresso nazionale è l'organo supremo dell'Associazione ed ha le funzioni dell'Assemblea nazionale dei soci.

E' costituito dai presidenti delle Sezioni provinciali che possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, dal vice presidente o da un altro componente il Consiglio provinciale, con diritto al voto.

Ne fanno parte anche i componenti del Consiglio nazionale.

I Consiglieri nazionali non presidenti di Sezioni provinciali non partecipano alle votazioni per le cariche sociali.

Art. 14.

Il Congresso nazionale è convocato dal presidente nazionale a seguito di deliberazione del Consiglio nazionale che ne fisserà il luogo e l'ordine del giorno.

Il Congresso nazionale può essere convocato anche dal presidente nazionale che, in tal caso, ne fisserà il luogo, la data, l'ora di riunione e l'ordine del giorno.

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale od il presidente nazionale lo ritengano necessario; oppure, con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno la metà dei presidenti provinciali in carica. In quest'ultimo caso il Congresso nazionale deve essere convocato entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Il Congresso nazionale è valido in prima convocazione con la presenza di due terzi dei suoi componenti; risultata deserta la prima convocazione, il Congresso si riunisce entro tre ore in seconda convocazione, ed è valido qualunque sia il numero dei partecipanti.

I partecipanti al Congresso nazionale devono esprimere il voto personalmente.

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese; è in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina del presidente nazionale, del Consiglio nazionale e del Collegio nazionale dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la metà più uno dei rappresentanti provinciali presenti ne faccia richiesta. A richiesta di almeno un terzo dei componenti il Congresso nazionale, si procede alla votazione per appello nominale.

Ogni Sezione provinciale dispone di un voto.

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15.

Il Congresso nazionale:

a) nomina o revoca il presidente nazionale, il Consiglio nazionale e il Collegio nazionale dei probiviri;

b) delibera le modifiche allo statuto, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Congresso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

c) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie che saranno sottoposte dagli Organi nazionali.

Esso inoltre può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indicare le direttive per l'azione che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Del Consiglio nazionale

Art. 16.

Il Consiglio nazionale, composto dal presidente nazionale e da undici membri effettivi scelti fra i soci, è eletto dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.

Il Congresso nazionale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio nazionale, scelti anch'essi tra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute viene considerato decaduto.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale si riunisce normalmente ogni sei mesi, ma è convocato dal presidente nazionale tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa.

Alle riunioni del Consiglio nazionale intervengono, senza diritto al voto, i componenti del Collegio centrale dei sindaci.

Il Consiglio nazionale:

a) delibera la convocazione in via straordinaria del Congresso nazionale;

b) elegge due vice presidenti nazionali che sostituiscono alternati il presidente nazionale in caso di assenza o di impedimento nelle sue attribuzioni.

Qualora il presidente nazionale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente nazionale più anziano assumerà le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nel primo Congresso nazionale (ordinario o straordinario) immediatamente successivo; in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione della carica del presidente nazionale;

c) designa un membro effettivo ed uno supplente del Collegio centrale dei sindaci;

d) stabilisce quali sono gli enti, le istituzioni e le associazioni il cui indirizzo è in contrasto con quello della Associazione;

e) tratta ogni questione generale di interesse associativo;

f) delibera l'iscrizione all'albo d'onore dei cittadini e delle città ed enti di cui all'art. 6;

g) propone al Congresso nazionale le modifiche allo statuto;

h) delibera l'espulsione dei soci nei casi di cui all'articolo 10;

i) delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

l) delibera i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza;

m) designa e revoca, tra i soci, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;

n) delibera i regolamenti associativi da sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza;

o) delibera la costituzione delle Sezioni provinciali;

p) revoca i presidenti e scioglie i Consigli provinciali in presenza di gravi irregolarità amministrative o violazioni statutarie o in presenza di atti pregiudizievoli al prestigio ed all'indirizzo dell'Associazione;

q) nomina i commissari nel caso di cui alla lettera precedente;

r) delibera sui reclami degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli provinciali;

s) delibera sulla concessione dei contributi straordinari alle Sezioni provinciali;

t) nomina e revoca rappresentanti presso gli enti nazionali alla cui amministrazione l'Associazione e chiamata a partecipare;

u) può disporre la convocazione dei Consigli provinciali in seduta straordinaria;

v) delibera in via definitiva sui reclami avverso il rigetto delle domande di iscrizione dei soci da parte dei Consigli provinciali;

w) approva i bilanci preventivi e consuntivi provinciali;

x) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente dalla Presidenza nazionale e dalle Sezioni provinciali, in conformità del regolamento organico dell'Associazione, di cui all'art. 38, o in osservanza alla lettera i) dell'art. 24;

y) ratifica le elezioni delle assemblee provinciali.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale si richiede la presenza di almeno la metà dei componenti. Esse sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese; è in ogni caso obbligatoria la votazione a scrutinio segreto per le questioni relative a persone ovvero a richiesta della maggioranza.

Del presidente nazionale

Art. 18.

Il presidente nazionale, scelto fra i soci, è eletto dal Congresso nazionale, resta in carica tre anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione.

Art. 19.

Il presidente nazionale:

a) convoca il Congresso nazionale, anche su deliberazione del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno la metà dei presidenti provinciali;

b) convoca e presiede il Consiglio nazionale, anche su richiesta dello stesso, fissando l'ordine del giorno;

c) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su oggetti di competenza del Consiglio nazionale salvo ratifica da chiedersi nella prima riunione dell'Organo competente;

d) cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale;

e) dirige e sorveglia l'attività dell'Associazione;

f) per ciascuna Regione retta a Statuto autonomo, può nominare, ove ciò appaia necessario e salvo ratifica del Consiglio nazionale, un delegato regionale da scegliersi tra i presidenti provinciali della Regione stessa con funzioni di collegamento delle Sezioni provinciali con gli Organi della Regione.

Del Collegio nazionale dei probiviri

Art. 20.

Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto da cinque membri, di cui uno presidente, scelti anche fra i non soci.

Il presidente è eletto dai componenti il Collegio, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 21.

Il Collegio nazionale dei probiviri decide sui ricorsi di cui all'art. 10, lett. a), nonchè esprimerà il proprio parere sulla materia disciplinare che potrà essere sottoposta al suo esame dagli organi statutari dell'Associazione.

Dell'Assemblea provinciale dei soci

Art. 22.

L'assemblea provinciale dei soci delle Sezioni è convocata dal presidente della Sezione, su delibera del Consiglio provinciale che ne fissa il luogo e l'ordine del giorno.

L'assemblea provinciale può essere convocata anche dal presidente provinciale che, in tal caso, ne fisserà il luogo, la data di riunione e l'ordine del giorno.

Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio provinciale od il presidente provinciale lo ritengano necessario; oppure, con la indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci e non oltre il sessantesimo giorno dalla data della richiesta.

L'assemblea provinciale:

a) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie sulla gestione che saranno sottoposte dagli organi dirigenti della Sezione;

b) elegge e revoca il presidente della Sezione ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio provinciale;

c) delibera su eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Possono intervenire all'assemblea, con diritto a voto, tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

La validità dell'assemblea in prima convocazione richiede l'intervento, personale o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.

Del Consiglio provinciale

Art. 23.

Il Consiglio provinciale è composto dal presidente provinciale e da sette membri effettivi scelti fra i soci.

Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea provinciale dei soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.

L'assemblea provinciale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio provinciale, scelti anch'essi fra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio.

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute viene considerato decaduto.

Art. 24.

Il Consiglio provinciale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma è convocato dal presidente provinciale tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta, ovvero su deliberazione del Consiglio nazionale.

Alle riunioni del Consiglio provinciale intervengono, senza diritto a voto, i componenti del Collegio provinciale dei sindaci.

Il Consiglio provinciale:

a) ha la facoltà di convocare in via straordinaria l'assemblea provinciale dei soci;

b) elegge un vice presidente che sostituisce il presidente provinciale, in caso di assenza o di impedimento, nelle sue attribuzioni. Qualora il presidente provinciale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente ne assume le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nella prima assemblea (ordinaria o straordinaria) immediatamente successiva, in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione dalla carica del presidente provinciale;

c) designa un membro effettivo ed uno supplente del Collegio provinciale dei sindaci;

d) costituisce e scioglie i fiduciariati; nomina e sostituisce i fiduciari;

e) delibera l'iscrizione dei soci effettivi;

f) propone al Consiglio nazionale le iscrizioni all'albo d'onore dei cittadini e delle città ed enti di cui all'articolo 6;

g) propone ed esprime il suo parere al Consiglio nazionale sulla espulsione dei soci;

h) delibera i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;

i) propone la nomina ed il licenziamento del personale dipendente dalla Sezione;

l) adotta le misure disciplinari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9;

m) delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci.

Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 17.

Del presidente provinciale

Art. 25.

Il presidente provinciale, scelto fra i soci, è eletto dalla assemblea provinciale dei soci; resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza della Sezione.

Art. 26.

Il presidente provinciale:

a) convoca l'assemblea provinciale, anche su deliberazione del Consiglio provinciale, ovvero su richiesta di un terzo dei soci;

b) convoca e presiede il Consiglio provinciale, anche su richiesta dello stesso, fissando l'ordine del giorno;

c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea provinciale dei soci e del Consiglio provinciale;

d) dirige e sorveglia l'attività della Sezione;

e) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su oggetti di competenza del Consiglio provinciale, salvo ratifica da richiedersi nella prima riunione dell'Organo competente.

Art. 27.

Nei Comuni il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di fiduciariati retti da fiduciari nominati dallo stesso Consiglio provinciale e preferibilmente scelti fra le vittime civili di guerra.

I fiduciari, pur senza avere carattere di normali organi della Associazione, sono incaricati di funzioni di collegamento tra i soci del fiduciariato e la Sezione provinciale e prestano la loro opera gratuitamente.

I fiduciari:

a) provvedono alla propaganda associativa, alla raccolta delle domande di iscrizione ed alla loro trasmissione alla Sezione provinciale;

b) si fanno interpreti presso le Sezioni provinciali delle necessità degli associati segnalando i casi bisognosi;

c) non hanno poteri disciplinari, ma possono tuttavia segnalare al presidente provinciale gli iscritti che vengano meno ai fini ed alla disciplina dell'Associazione;

d) rendono conto della loro attività al rispettivo Consiglio provinciale e partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni dello stesso, qualora questi ritenga utile la loro presenza.

Dei Collegi sindacali: centrali e provinciali

Art. 28.

Il controllo della gestione della Presidenza nazionale è devoluto ad un Collegio centrale dei sindaci composto di tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri da scegliersi fra i funzionari in servizio presso la Presidenza medesima;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro, da scegliersi fra i funzionari in servivzio del Ministero stesso;

c) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Consiglio nazionale dell'Associazione.

Assumerà la presidenza del Collegio quello dei due sindaci effettivi, di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che sia più elevato in grado o, a parità di grado, che sia più anziano di età.

Il Collegio centrale dei sindaci, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, ed effettua saltuarie verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente. Intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale e assistono alle sedute del Congresso nazionale.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione degli effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 29.

Il controllo della gestione di ciascuna Sezione provinciale è devoluto ad un Collegio provinciale dei sindaci, così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente dal prefetto della Provincia, da scegliersi tra i funzionari in servizio presso la Prefettura;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Ragioneria generale dello Stato, da scegliersi fra i funzionari in servizio presso le Ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

c) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Consiglio provinciale dell'Associazione.

Assumerà la presidenza del Collegio quello dei due sindaci effettivi, di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che sia più elevato in grado o, a parità di grado, che sia più anziano di età.

I Collegi provinciali dei sindaci, che sono nominati con decreto del prefetto, provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni, ed effettuano saltuarie verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e intervengono alle riunioni del Consiglio provinciale.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione degli effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

IV. — *Patrimonio ed introiti.*

Art. 30.

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è amministrato dal Consiglio nazionale e dai Consigli provinciali secondo le rispettive competenze.

Il patrimonio è costituito dalle attività immobiliari e mobiliari di impianto e di arredamento degli uffici centrali e periferici e tenendo conto dei proventi di cui al successivo articolo 31.

Alla costituzione del patrimonio possono concorrere eventuali lasciti, donazioni e provenienze attive di altro genere.

Art. 31.

Per lo svolgimento della sua attività e per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si avvale dei seguenti proventi:

a) rendite del patrimonio;

b) quote associative;

c) eventuali oblazioni;

d) profitti di eventuali iniziative, rimborsi e recuperi vari;

e) contributo dello Stato di cui all'articolo 6, lettera *b*) della legge 23 ottobre 1956, n. 1239, o di enti pubblici o privati;

f) ogni eventuale provento riconosciuto per legge.

Art. 32.

Il Servizio di tesoreria è affidato ad Istituti bancari di notoria solvibilità e la relativa convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 33.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

V. — *Scioglimento dell'Associazione.*

Art. 34.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Congresso nazionale con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con la maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

I beni sociali risultanti dalla avvenuta liquidazione saranno dall'autorità governativa devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

VI. — *Disposizioni varie.*

Art. 35.

Tutte le cariche elettive sono onorifiche e gratuite, ma può essere disposto il rimborso ai componenti gli Organi direttivi, delle spese di viaggio e di soggiorno per l'intervento alle riunioni o per speciali incarichi fuori residenza.

Il rimborso sarà disposto dall'Organo che ha convocato la riunione o che ha attribuito l'incarico. Qualora il rimborso abbia carattere forfettario, la relativa misura dovrà essere approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro.

I soci che abbiano regolari rapporti di impiego o di dipendenza rispetto alla Associazione non possono coprire cariche elettive.

Art. 36.

Tutte le elezioni alle cariche sociali debbono essere fatte a scrutinio segreto con esclusione di qualsiasi altra modalità o sistema.

Art. 37.

L'amministrazione straordinaria commissariale, presso le Sezioni provinciali, non può durare oltre sei mesi, salvo proroga motivata, non superiore a sei mesi, che dovrà essere stabilita dal Consiglio nazionale.

Entro tale termine devono essere indette le elezioni per la ricostituzione degli organi elettivi statutari.

Art. 38.

Mediante regolamento, da deliberare dal Consiglio nazionale e da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonchè il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale centrale e periferico, compreso il segretario generale, comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Associazione.

Art. 39.

Per quanto non è stato espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi dello Stato.

Il Presidente nazionale reggente
dott. Giuseppe ARCAROLI

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964.

Nomina di otto agenti di cambio presso la Borsa-valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1778, la quale stabilisce che i posti resi disponibili — a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio settantenni, nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 — siano conferiti, nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della citata legge 31 maggio 1956, n. 515, ed espletati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1778 sopraindicata;

Visto il decreto presidenziale in data 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 1963, gli agenti di cambio presso la Borsa-valori di Roma: Campos Venuti Raul, Campos Venuti dott. Ruggero, Ceccarini rag. Renato, Chimichi Benedetto, Federico dott. Saverio, Fogliani rag. Mario, Moretti Giuseppe, Palombelli dott. Giuseppe, Palombelli Luigi, Pilella dott. Alessandro, Pueri Carlo, Recanati ing. Giuseppe, Rinaldi dott. Arturo, Salera Alfredo, Wis Catone, sono stati collocati nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

Ritenuto che, in conseguenza di tale collocamento fuori ruolo, presso la Borsa-valori di Roma sono stati resi disponibili quindici posti, da conferire, nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515, espletati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1960, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 338, con il quale fu approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Roma, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1958;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 338, con il quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, 4ª Sezione, numero 594, in data 30 maggio-7 novembre 1962, è stato annullato il sopracitato decreto ministeriale 24 dicembre 1959 relativo alla graduatoria di merito;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1963, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 241, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei concorrenti a dieci posti di agenti di cambio presso la Borsa-valori di Roma;

Ritenuto che i candidati a tale concorso risultati idonei, non vincitori, figurano nel seguente ordine della graduatoria di merito:

1) Martone Arduino
2) Naviglio dott. Luigi
3) Lapis Adolfo
4) Frati Corrado
5) Verdesi dott. Franco
6) Ceccarini Giorgio
7) Palombelli dott. Franco
8) Lais dott. Riccardo;

Ritenuto che i predetti risultano attualmente in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere nominati agenti di cambio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa-valori di Roma, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, i seguenti candidati dichiarati idonei nella graduatoria approvata definitivamente con decreto ministeriale 5 dicembre 1963:

1) Martone Arduino
2) Naviglio dott. Luigi
3) Lapis rag. Adolfo
4) Frati Corrado
5) Verdesi dott. Franco
6) Ceccarini Giorgio
7) Palombelli dott. Franco
8) Lais dott. Riccardo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 130. — VENTURA SIGNORETTI

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina del Piazzo di Biella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vercelli per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 giugno, 13 giugno, 3 luglio e 10 luglio 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la Collina del Piazzo in Biella;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Biella;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Luigi Buratti;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e di grande importanza architettonica per la presenza di numerosi edifici del tardo medioevo, forma un quadro naturale di singolare bellezza, contenendo, nelle ultime propaggini della collina — dove si aggancia la città moderna e iniziano le « coste » che conducono al Piazzo — punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale dello antico nucleo urbano che si snoda lungo l'altipiano cintato di verde;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Biella comprendente la collina del Piazzo e delimitata dai seguenti confini, ad est: via Cavour all'incrocio con via Eriberto Germanin, attraverso la piazza Martiri della Libertà, per via Pietro Micca, via Sebastiano Ferrero e via Quintino Sella fino all'angolo di via Villani; ad ovest, a sud e a nord: crinale del Piazzo entro il limite delle zone verdi vincolate dal Piano regolatore. Tale zona comprende il Piazzo ed una fascia laterale che si può definire di rispetto fra il Piazzo e la moderna Biella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vercelli.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Biella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 maggio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vercelli

OGGETTO: Proposta di vincolo della zona piana circostante alla collina di BIELLA PIAZZO.

Addì 5 giugno 1962 in Vercelli, nella sala della Giunta sita nel palazzo comunale, a seguito di invito diramato dall'Ill.mo sig. soprintendente ai monumenti del Piemonte si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vercelli, ricostituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Sono presenti i signori:

1) avv. Giorgio Allario Caresana, presidente;

2) comm. Aldo Cigna, delegato del presidente dell'Ente provinciale del turismo dott. ing. Aldo Canetti;

3) dott. arch. Renato Boffa Ballaran, rappresentante dei professionisti ed artisti;

4) geom. Guglielmo Minazio, rappresentante degli industriali;

5) marchese dott. Giorgio Solaroli di Briona, rappresentante degli agricoltori.

Adempie alle funzioni di segretario della Commissione l'avv. Luigi Giordano, vice segretario generale della Provincia.

L'avv. Giorgio Allario Caresana aprendo l'adunanza porge agli intervenuti il suo beneaugurante saluto e quindi comunica che la Commissione dovrà esaminare il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo della costa del Piazzo della città di Biella;

2) varie ed eventuali.

Su richiesta del presidente viene chiamato l'arch. Giorgio Lambrocco, funzionario della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte affinchè, di volta in volta, possa riferire su quegli argomenti che la Commissione intende delucidare.

Si dà atto che sono presenti il dott. ing. Ezio Rossetti, vice ingegnere capo del comune di Biella, in rappresentanza del comune di Biella ed il prof. Alessandro Baronio ispettore onorario della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte per la città di Biella i quali potranno essere sentiti dalla Commissione per la discussione del primo oggetto posto all'ordine del giorno.

Il presidente in apertura di seduta precisa che il comune di Biella ha proposto un ampliamento della zona di vincolo già esistente per la tutela delle bellezze naturali ed esprime l'avviso che Biella Piazzo, cuore storico della città di Biella, ha una funzione indicativa ed insostituibile della fisionomia dell'antico centro urbano, caratterizzandone il paesaggio.

Perciò tutto il Piazzo indicato in planimetria col colore verde deve essere tutelato contro la indiscriminata costruzione edilizia tipica dell'attuale momento.

Ritiene che l'istruttoria debba essere condotta con la massima cautela ma anche con urgenza, ad evitare richieste, legittime dal punto di vista giuridico, che potrebbero compromettere la realizzazione degli scopi perseguiti dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

Il rappresentante del Soprintendente ai monumenti del Piemonte ritiene che la zona per la quale si discute possa essere ancora salvata, ma dichiara che l'unico modo per difendere il patrimonio delle bellezze naturali e storiche è quello della imposizione del vincolo perchè ogni parere della Commissione edilizia che non sia giuridicamente vincolante potrebbe essere disatteso in considerazione di interessi di notevole entità e perciò attivamente sostenuti anche in sede giudiziaria amministrativa.

Invero la Commissione edilizia del comune di Biella si trova di fronte ad un complesso di iniziative piuttosto caotico e la Soprintendenza ai monumenti ravvisa la necessità di imporre una precisa disciplina.

Il presidente, sulla questione posta all'ordine del giorno ritiene opportuno che vengano sentiti l'ing. Ezio Rossetti e l'ispettore onorario prof. dott. Alessandro Baronio, quest'ultimo per delucidazione.

L'ing. Rossetti dichiara anzitutto che la proposta di un vincolo della Costa del Piazzo di Biella non viene avanzata dal Comune.

Trattasi in merito di richiesta di parere avanzata dalla Commissione edilizia, senza volontà di porre ostacoli gravi alla iniziativa privata.

L'ing. Rossetti precisa quindi che la zona piana alla base della collina del Piazzo è zona di costruzione edilizia intensiva e che i terreni vengono venduti a L. 60.000 al mq.

Vi sono perciò dei pressanti interessi privati.

Il comune di Biella ha espresso l'avviso che la zona debba essere salvaguardata, ma che non sia opportuno sottoporla interamente a vincolo di non edificare.

Ritiene invero che possa essere attuata da parte del Comune una disciplina mediante una opportuna variante da apportare al piano regolatore urbano.

Ritiene infatti che non sussistono vere e proprie « quinte » tali da nascondere ed alterare il paesaggio, così che sarebbe sufficiente la imposizione di un limite di altezza per le nuove costruzioni senza arrivare ad un vero e proprio obbligo di conservazione di una determinata fisionomia o di restrizione di modalità costruttive da parte della Soprintendenza ai monumenti.

Il prof. Alessandro Baronio riferisce:

a Biella esiste la bella collina del Piazzo, su questa collina ci sono zone verdi libere e zone verdi vincolate.

Ai margini delle sopracitate zone esistono ora vecchie case basse, stabilimenti ad un piano, il bellissimo complesso cinquecentesco di San Sebastiano, in parte soffocato da soprastrutture, soprastrutture che il comune di Biella ha in programma di abbattere.

In questi ultimi mesi ai margini delle zone verdi al posto delle vecchie case e degli stabilimenti sono state presentate alla Commissione edilizia di Biella delle lottizzazioni.

Penso che sarebbe bene creare una zona di rispetto alle zone vincolate e che le varie lottizzazioni fatte in questa zona, sentito il parere della Commissione edilizia, debbano essere approvate dalla Soprintendenza ai monumenti.

La zona di rispetto potrebbe essere delimitata dalle seguenti strade: Porta Nuova del Piazzo, via Ivrea, piazza Cossato, via Lamarmora, via E. Bona, via Villani, piazza Lamarmora, via Pietro Micca, piazza Curiel, via Pietro Micca, piazza Martiri della Libertà, via Cavour.

Segue la discussione alla quale partecipano il presidente, l'arch. Lambrocco, l'arch. Boffa, il comm. Cigna ed il marchese Solaroli.

Si pone in evidenza che una variante al piano regolatore comporta lo svolgimento di una procedura molto laboriosa e che nelle more dell'*iter* burocratico i privati possono pretendere l'accoglimento delle loro richieste fondandosi sulla legge.

Si osserva poi che anche quando vi sia un piano regolatore esecutivo, esiste pur sempre la possibilità di presentare richiesta di deroga.

In particolare si fa presente che ogni provvedimento della Commissione edilizia comunale deve essere adottato entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto.

In merito si accerta tuttavia che al momento un progetto esecutivo non è stato presentato, così che il decorso del termine non è ancora iniziato.

Il presidente avv. Allario propone che la Soprintendenza ponga il vincolo per le costruzioni sulla interessata zona con l'intesa che questo vincolo venga revocato appena il piano regolatore della città di Biella abbia ottenuto la variazione conforme alle proposte formulate dal prof. Baronio e condivise dalla Soprintendenza ai monumenti, rilevando che la deroga al piano regolatore per la particolare zona di Biella-Piazzo non può essere ottenuta se non con una istruttoria molto laboriosa che non è certamente agevole esperire.

La Commissione ritiene opportuno una ispezione in luogo, specialmente per accertare se già sussistono le così dette « quinte » che precludono la migliore visione del paesaggio.

Si stabilisce perciò di invitare l'ing. Rossetti a richiedere che venga messa a disposizione una saletta degli uffici centrali del Municipio di Biella per ospitare la Commissione nel giorno 13 giugno 1962 alle ore 16 data nella quale sarà effettuato un sopraluogo e sarà formulata la proposta di ampliamento del vincolo per le costruzioni del Piazzo di Biella dopo migliore disamina degli argomenti trattati nell'odierna seduta.

La seduta fissata per il giorno 13 giugno p.v. viene considerata prosecutiva dell'odierna discussione e l'ordine del giorno non subisce variazioni.

Si decide sopraluogo.

Seduta del 13 giugno 1962

Secondo gli accordi intervenuti nella seduta 5 giugno 1962, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali si è riunita presso la sede del comune di Biella, alle ore 16 precise del giorno 13 giugno 1962.

Sono presenti tutti i commissari, presiede il sig. avv. Giorgio Allario Caresana, adempie alle funzioni di segretario l'avv. Luigi Giordano.

Sono presenti il sig. dott. Franco Borri Brunetto, assessore comunale, ed il dott. ing. Ezio Rossetti vice ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale nonchè il prof. Alessandro Baronio ispettore della Soprintendenza ai monumenti per la città di Biella.

In apertura di seduta viene data lettura del verbale dell'adunanza 5 giugno 1962.

Il testo viene approvato, ma il dott. ing. Ezio Rossetti fa presente che nella seduta del 5 giugno 1962 non è stata letta la lettera indirizzata dal comune di Biella alla Soprintendenza ai monumenti per il Piemonte in data 1° giugno 1962, n. 8659, a firma del sig. dott. Franco Borri Brunetto, con la quale si chiariva che la proposta di vincolo del Piazzo di Biella non era stata avanzata dal comune di Biella.

Si richiama in merito quanto è stato dichiarato a nome e per conto del comune di Biella dal dott. Ezio Rossetti.

Il segretario avv. Giordano dichiara che la lettera indirizzata alla Soprintendenza ai monumenti per il Piemonte non pervenne alla Commissione.

La Commissione ritiene anzitutto di compiere un'ispezione nella zona che si estende da piazza Martiri della Libertà fino al rione della Chiesa di San Sebastiano e fino alla strada Biella-Ivrea per constatare direttamente, con quali provvedimenti possa essere assicurata la visibilità della collina di Biella alta che costituisce elemento essenziale del quadro panoramico di Biella.

In ogni punto dove le vie radiali che si dipartono dalla collina del Piazzo, consentono una visione caratteristica di Biella Alta, la Commissione si sofferma ad esaminare la situazione particolare degli edifici esistenti e delle aree che probabilmente si renderanno disponibili e che saranno oggetto di richiesta per costruzioni edilizie di notevole entità, trattandosi di zona adibita a costruzioni intensive.

Sono oggetto di particolare considerazione la zona dove attualmente esiste un maglificio in prossimità della Chiesa di San Sebastiano e la zona richiesta dalla ditta Aimone Marsan per la realizzazione di un progetto di edificio già sottoposto all'approvazione della Commissione edilizia.

Si dà atto che hanno accompagnato la Commissione durante la lunga ispezione il sig. ispettore onorario prof. Baronio, l'assessore dott. Borri Brunetto ed il dott. ing. Ezio Rossetti, fornendo di volta in volta i chiarimenti richiesti.

Al termine dell'ispezione la Commissione si congeda dai rappresentanti del Comune e dal prof. Baronio e si riunisce nella sala posta a disposizione del comune di Biella per trarne le sue conclusioni.

Viene tenuta per base la proposta del prof. Baronio; ma la Commissione esprime l'avviso che il vincolo di tutta la zona indicata come nel verbale della precedente seduta sia eccessivo.

Il presidente avv. Allario Caresana rileva infatti che il vincolo non si impone per la tutela di una bellezza naturale di carattere saliente; ma soltanto per conservare la fisionomia di una città, una caratteristica panoramica che non è necessario che possa essere vista da tutti i punti di una vasta zona; mentre è necessario che venga mantenuta entro un limite di spazio che non sia nè troppo piccolo, nè troppo gravoso per gli interessi che sussistono nelle aree poste alla base del Piazzo.

La Commissione perciò si pone queste domande:

1) se sia indispensabile il vincolo alla libertà di edificare;
2) quale sia la zona da sottoporre a vincolo;
3) quale sia la disciplina e la misura del vincolo;
4) con quali criteri si intende raggiungere lo scopo di tutelare l'elemento panoramico caratteristico necessario ad impedire che ogni città nell'attuale momento venga ad assumere un aspetto uniforme.

L'arch. Lambrocco, esaminate le norme che possono essere applicate nel caso in esame ritiene anzitutto che si debba

invitare il comune di Biella a fornire una chiara planimetria della zona con i dati catastali e l'elenco dei proprietari interessati.

Si impegna di far pervenire al comune di Biella una precisa richiesta scritta.

Il presidente, in ordine alla delimitazione della zona invita i colleghi della Commissione ad esprimere il loro parere.

Dopo discussione si precisa in linea di massima e con ogni riserva la seguente zona «*Dalla via Cavour attraverso la piazza Martiri della Libertà per via Pietro Micca, via Sebastiano Ferrero e via Quintino Sella fino all'angolo di via Villani*».

La zona circostante la Chiesa di San Sebastiano non può essere oggetto di proposte di disciplina da parte di questa Commissione provinciale perchè la tutela della Chiesa di San Sebastiano e delle relative pertinenze rientra nella giurisdizione della Soprintendenza ai monumenti.

Per la utilizzazione volumetrica della zona vincolata si formulano diverse proposte accennando alla previsione del piano regolatore di vie radiali costituenti i così detti cannocchiali puntati verso la collina del Piazzo.

Comunque la Commissione ritiene indispensabile una diligente istruttoria.

A tal fine si conferisce incarico ai signori arch. Giorgio Lambrocco e Renato Boffa di studiare i problemi tecnici relativi alle distanze, ai volumi ed alle altezze progressive rispetto alla zona indicata e con riferimento alla collina del Piazzo, in modo di poter predisporre un progetto di massima per l'attuazione del vincolo.

Dopo di che la Commissione stabilisce di riunirsi di nuovo in Vercelli presso la sede comunale alle ore 16 del 3 luglio 1962.

Seduta del 3 luglio 1962

Secondo gli accordi intervenuti nella seduta del 13 giugno 1962, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali si è riunita presso la sede del comune di Vercelli con la presenza dei signori: avv. Giorgio Allario Caresana, dott. arch. Giorgio Lambrocco, dott. arch. Renato Boffa, comm. Aldo Cigna, geom. Guglielmo Minazio e marchese dott. Giorgio Solaroli di Briona.

Non è presente alcun rappresentante del comune di Biella, benchè regolarmente invitato.

Il presidente chiede ai signori arch. Lambrocco e Boffa di riferire sui problemi tecnici, a loro affidati, allo scopo di predisporre un progetto di massima per l'attuazione del vincolo.

Fa presente che la Commissione ha competenza per quanto riguarda la proposta di vincolo da inoltrare al Ministero della pubblica istruzione; e quindi non è necessario predisporre altro piano territoriale paesistico.

Segue una discussione nel corso della quale tutti i commissari concordano di presentare al Ministero della pubblica istruzione una richiesta di vincolo che sia ben motivata così che le limitazioni all'iniziativa privata siano coordinate coi vincoli già esistenti col piano regolatore urbano, nonchè giustificate dalle esigenze tutelate dalla legge.

Come criterio direttivo si precisa che si vuole evitare la confusione fra la Biella antica con la sua fisionomia e la sua storia con la Biella moderna.

A conclusione la Commissione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il relativo regolamento di attuazione stabilisce di formulare la seguente proposta.

Richiamate le considerazioni svolte nelle sedute precedenti nello spirito delle norme per la protezione delle bellezze naturali panoramiche, per la tutela della zona sita in Biella e denominata Biella Piazzo:

Considerato che il piano regolatore in vigore per Biella consente nella zona, che si propone al vincolo, costruzioni a carattere intensivo con altezze che possono raggiungere i 22 metri.

Considerato che presso la Commissione edilizia del comune di Biella sono stati depositati progetti che, se attuati, comprometterebbero la zona in discussione.

Visto l'art. 1, comma quarto della legge 19 giugno 1939, n. 1497 e l'art. 9, comma quinto del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357. Si propone il vincolo della zona dell'abitato della città di Biella compresa fra i seguenti confini:

ad *Est*: via Cavour all'incrocio con via Eriberto Germanin, attraverso la piazza Martiri della Libertà, per via Pietro Micca, via Sebastiano Ferrero e via Quintino Sella fino all'angolo di via Villani;

ad *Ovest*, a *Sud* ed a *Nord*: crinale del Piazzo entro il limite delle zone verdi vincolate dal piano regolatore.

Tale zona comprende il Piazzo ed una fascia laterale che si può definire di rispetto fra il Piazzo e la moderna Biella.

Giova precisare che il Piazzo, fu ed è sede della Biella antica; d'onde la necessità, di conservare l'aspetto tradizionale di luoghi e permettere nello stesso tempo la visione panoramica del Piazzo dalla Città moderna.

Per tanto mentre il così detto Piazzo viene ad essere vincolato tenendo conto anche del comma terzo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la rimanente zona, viene vincolata tenendo presente il comma quarto dello stesso articolo di legge, che deve essere integrato con i commi quarto e quinto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Si fa presente che nell'interno della predetta zona proposta per il vincolo esiste già un'altra zona delimitata dalle vie Cavour, Ramella Germanin, salita dei Capuccini e viale Cesare Battisti, che è già stata vincolata con decreto ministeriale 27 settembre 1944.

Qualora l'on. Ministro per la pubblica istruzione voglia disporre un piano territoriale paesistico ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497, questa Commissione si permette di suggerire alcuni criteri di massima.

Si ritiene infatti necessario che vengano tenute inalterate le caratteristiche ambientali dell'edilizia affacciantesi sulle strade Costa San Sebastiano, via Gera, Costa delle Noci e Costa del Piazzo.

Si chiede in particolare che qualsiasi intervento sia contenuto entro i limiti «dell'attuale volumetria».

Per le restanti zone escluse dal vincolo verde del piano regolatore ma comunque incluse entro il perimetro che delimita la zona proposta per il vincolo e precedentemente identificato, si propone di assimilarlo alla zona estensiva del piano regolatore.

Dopo di che la Commissione stabilisce di riunirsi il giorno di martedì 10 luglio 1962 ore 15 presso la sede del comune di Vercelli.

Seduta del 10 luglio 1962

Infatti nella data stabilita, la Commissione ha proceduto alla lettura del verbale e lo ha approvato all'unanimità.

Si dà atto che anche in tale adunanza non era presente il sindaco di Biella, nè si è fatto rappresentare.

Si stabilisce di trasmettere copia del presente verbale alla Soprintendenza ai monumenti per il Piemonte nonchè a tutti i componenti della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: avv. G. Allario CARESANA

Il segretario: avv. Luigi GIORDANO

Pubblicato nelle solite forme e luoghi dal 21 marzo 1963 al giorno 21 giugno 1963 senza opposizioni di sorta.

Biella, addì 1° luglio 1963

Il Segretario comunale

(4366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente del Comitato nazionale per le Scienze chimiche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

La Commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963, veduto l'elenco nominativo dei professori universitari di ruolo che hanno titolo per prendere parte alla votazione suppletiva per l'elezione di un componente del Comitato nazionale per le scienze chimiche, formato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento predetto, dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche con lettera n. 4383 in data 13 maggio 1964 dispone ai sensi del primo comma dell'art. 28 dello stesso regolamento, la pubblicazione dell'elenco di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale*.

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente del Comitato nazionale per le Scienze chimiche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

GRUPPO N 03 01

Chimica analitica - Chimica generale e inorganica

Chimica analitica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
1	Canneri Giovanni	Firenze	Scienze
2	Cozzi Danilo	Pisa	Scienze
3	De Angelis Giorgio	Roma	Scienze
4	Giordani Mario	Roma	Scienze
5	Liberti Arnaldo	Napoli	Scienze
6	Papoff Paolo	Bari	Scienze
7	Riccoboni Luigi	Padova	Scienze
8	Saini Guido	Torino	Scienze

Chimica generale e inorganica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
9	Caglioti Vincenzo	Roma	Scienze
10	Carassiti Vittorio	Ferrara	Scienze
11	Cimino Alessandro	Palermo	Scienze
12	Corradini Paolo	Napoli	Scienze
13	Croatto Ugo	Padova	Scienze
14	Fava Antonino	Perugia	Scienze
15	Ferrari Adolfo	Parma	Scienze
16	Ferro Riccardo	Cagliari	Scienze
17	Furlani Claudio	Trieste	Scienze
18	Levi Giorgio Renato	Pavia	Scienze
19	Malatesta Lamberto	Milano	Scienze
20	Mazza Luigi	Genova	Scienze
21	Milone Mario	Torino	Scienze
22	Peyronel Giorgio	Modena	Scienze
23	Ricca Bruno	Messina	Scienze
24	Rollier Mario Alberto	Pavia	Scienze
25	Sacco Adriano	Bari	Scienze
26	Sacconi Luigi	Firenze	Scienze
27	Sartori Guido	Roma	Scienze
28	Scatturin Wladimiro	Bari	Scienze
29	Turco Aldo	Padova	Scienze
30	Venturello Giovanni	Torino	Farmacia

GRUPPO N 03 02

Chimica fisica - Chimica fisica con esercitazioni - Chimica teorica - Elettrochimica - Strutturistica chimica - Spettroscopia molecolare

Chimica fisica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
1	Accascina Filippo	Palermo	Scienze
2	Cavalca Luigi	Parma	Scienze
3	Chiorboli Paolo	Modena	Scienze
4	Costa Giocomo	Trieste	Scienze
5	Ferroni Enzo	Cagliari	Scienze
6	Foffani Antonio	Perugia	Scienze
7	Jandelli Aldo	Genova	Scienze
8	Jannelli Liliana	Bari	Scienze
9	Liquori Alfonso	Napoli	Scienze
10	Piccardi Giorgio	Firenze	Scienze
11	Piontelli Roberto	Milano - Politec	Ingegneria
12	Rolla Mario	Pavia	Scienze
13	Scrocco Eolo	Pisa	Scienze
14	Semerano Giovanni	Bologna	Scienze
15	Simonetta Massimo	Milano	Scienze

Chimica fisica con esercitazioni

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
16	Pesce Biagio	Roma	Scienze

Chimica teorica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
17	Dejak Camillo	Cagliari	Scienze
18	Giacometti Giovanni	Padova	Scienze
19	Salvetti Oriano	Pisa	Scienze

Elettrochimica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
20	Bianchi Giuseppe	Milano	Scienze
21	Denina Ernesto	Torino - Politec.	Ingegneria

Strutturistica chimica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
22	Nardelli Mario	Parma	Scienze

Spettroscopia molecolare

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
23	Califano Salvatore	Padova	Ssienze
24	Favero Paolo	Bologna	Scienze
25	Zauli Carlo	Bologna	Chimica industriale

GRUPPO N. 03.03

Chimica applicata - Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici - Chimica generale ed applicata - Metallurgia e metallografia - Scienza dei metalli - Siderurgia.

Num. progr.	Cognome e nome	Università • Istituto superiore	Facoltà
	Chimica applicata		
1	Bonino Giovanni Battista	Genova	Ingegneria
2	Cirilli Vittorio	Torino - Politec.	Ingegneria
3	Scipioni Andrea	Padova	Ingegneria
4	Tavasci Bonaventura	Trieste	Ingegneria
	Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici		
5	Ficai Celestino	Bologna	Ingegneria
	Chimica generale e applicata		
6	Goria Carlo	Torino - Politec.	Architettura
	Metallurgia e Metallografia		
7	De Carli Felice	Roma	Ingegneria
	Scienza dei metalli		
8	Poli Guido	Pisa	Ingegneria
9	Spinedi Paolo	Bologna	Chimica industriale
	Siderurgia		
10	Burdese Aurelio	Torino - Politec.	Ingegneria
11	Scortecci Antonio	Genova	Ingegneria
12	Zoja Raffaello	Milano - Politec.	Ingegneria

GRUPPO N. 03.04

Chimica industriale - Chimica macromolecolare - Impianti chimici - Impianti industriali chimici - Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni - Tecnologie generali.

Num. progr.	Cognome e nome	Università • Istituto superiore	Facoltà
	Chimica industriale		
1	Andrisano Renato	Bologna	Chimica industriale
2	Baccaredda Boy Mario	Pisa	Ingegneria
3	Colonna Martino	Bologna	Ingegneria
4	Crepaz Enrico	Padova	Ingegneria
5	Ercoli Raffaele	Palermo	Ingegneria
6	Fusco Raffaello	Milano	Scienze
7	Malquori Giovanni	Napoli	Ingegneria
8	Mariani Eugenio	Roma	Ingegneria
9	Natta Giulio	Milano - Politec.	Ingegneria
10	Pasquon Italo	Milano - Politec.	Ingegneria
11	Passerini Riccardo	Catania	Scienze
12	Rigamonti Rolando	Torino - Politec.	Ingegneria
13	Rossi Corrado	Genova	Ingegneria
	Chimica macromolecolare		
14	Danusso Ferdinando	Milano - Politec.	Ingegneria
	Impianti chimici		
15	Sorgato Ippolito	Padova	Ingegneria

Impianti industriali chimici

Presentemente non vi sono professori di ruolo

Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni

Presentemente non vi sono professori di ruolo

Num. progr.	Cognome e nome	Università • Istituto superiore	Facoltà
	Tecnologie generali		
16	Collari Nello	Roma	Ingegneria

GRUPPO N. 03.05

Chimica - Chimica organica - Chimica organica industriale

Num. progr.	Cognome e nome	Università • Istituto superiore	Facoltà
	Chimica		
1	Cardani Cesare	Milano - Politec.	Ingegneria
2	Quilico Adolfo	Milano - Politec.	Ingegneria
3	Silvestroni Paolo	Roma	Ingegneria
	Chimica organica		
4	Berti Giancarlo	Pisa	Farmacia
5	Canonica Luigi	Milano	Scienze
6	Corbellini Arnaldo	Milano	Agraria
7	Cusmano Sigismondo	Palermo	Scienze
8	Grunanger Paolo	Pavia	Scienze
9	Illuminati Gabriello	Roma	Scienze

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
10	Leandri Giuseppe	Genova	Scienze
11	Mangini Angelo	Bologna	Chimica industriale
12	Modena Giorgio	Bari	Scienze
13	Montanari Fernando	Modena	Scienze
14	Nicolaus Rodolfo Aless.	Napoli	Scienze
15	Panizzi Luigi	Roma	Scienze
16	Risaliti Amerigo	Trieste	Scienze
17	Speroni Giovanni	Firenze	Scienze
18	Stagno d'Alcontres Guglielmo	Messina	Scienze
19	Trave Roberto	Sassari	Scienze
20	Traverso Giorgio	Perugia	Scienze

Chimica organica industriale

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
21	Giua Michele	Torino	Scienze
22	Pino Piero	Pisa	Scienze

GRUPPO N. 03.06

Chimica farmaceutica applicata - Chimica farmaceutica e tossicologica

Chimica farmaceutica applicata

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
1	Caronna Gaetano	Palermo	Farmacia
2	Rodighiero Giovanni	Padova	Farmacia
3	Romeo Aurelio	Roma	Farmacia

Chimica farmaceutica e tossicologica

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
4	Aiello Tommaso	Palermo	Farmacia
5	Bellavita Vito	Perugia	Farmacia
6	Carboni Salvatore	Pisa	Farmacia
7	Carelli Vincenzo	Bari	Farmacia
8	Covello Mario	Napoli	Farmacia
9	Gandini Andrea	Genova	Farmacia
10	Ghigi Elisa	Bologna	Farmacia
11	Giacomello Giordano	Roma	Farmacia
12	Gialdi Franco	Pavia	Farmacia
13	Giuliano Raffaele	Roma	Farmacia
14	Monforte Francesco	Messina	Farmacia
15	Musaio Luigi	Padova	Farmacia
16	Musante Carlo	Firenze	Farmacia
17	Pratesi Pietro	Pavia	Farmacia
18	Raffa Lina	Modena	Farmacia
19	Tappi Guido	Torino	Farmacia

(4561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena è vacante la cattedra di « Fisica generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4528)

Avviso di rettifica

L'avviso di vacanza di cattedra presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1964, deve intendersi per la cattedra di « Storia della filosofia » e non per la seconda cattedra.

(4527)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Luciano Vella, nato a Rotella (Ascoli Piceno) il 13 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma l'11 gennaio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4464)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964, registro n. 8, foglio n. 256, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Ferrandi Giuseppe, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto, avverso il provvedimento 13 novembre 1961 del presidente del predetto Ente con cui non veniva accolta la sua istanza di riabilitazione per la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio inflittagli nel 1955.

(4467)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961 n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito una laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università della Repubblica cui il candidato si sia iscritto dopo il conseguimento della maturità classica;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per i combattenti o categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre, il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1104;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati delle carriere di concetto

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I requisiti di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti e preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. *Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione*, il certificato medico deve attestare che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni, espressamente rilasciati ai sensi della circolare *n. 5000 in data* 1° agosto 1948 dallo Stato Maggiore dell'Esercito;

7) diploma originale di laurea e diploma originale di maturità classica. Detti diplomi debbono entrambi prodursi non ammettendosi in nessun caso che l'un titolo di studio implichi l'altro. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200 autenticata da un notaio;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserveranno altresì gli articoli 2 e 10 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibili con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Materie di esame - Prova facoltativa - Titoli valutabili

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, nel luogo e *nei giorni* che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta *del candidato*;

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone:

1) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa, che il *candidato sostenga*, di paleografia o papirologia greca, o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle nelle quali ha sostenuto le prove obbligatorie;

2) di un massimo di punti 5 per titoli valutabili, e precisamente:

a) di un massimo di punti 1,66 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche e paleografiche;

b) di un massimo di punti 1,66 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle attinenti alle discipline bibliografiche e paleografiche;

c) di un massimo di punti 1,67 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato dimostrando attitudine ai lavori e servizi in questione.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina nelle sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino, Venezia, Verona e in quelle altre sedi che dovessero successivamente rendersi vacanti a seguito di movimenti di personale o per altre cause.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1964, *Registro n.* 32, *foglio n.* 380.

Schema della domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Via del Plebiscito, 107. — *Roma*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative.

Fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso della maturità classica conseguita presso l'Istituto . . . . . in data . . . . . nonchè di laurea in . . . . . conseguita presso l'Università di . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (3) . . . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (5) . . . .

Il sottoscritto intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua (6) . . . . e dichiara che intende sostenere la prova facoltativa (7) . . . . Dichiara di essere disposto a raggiungere all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (8) . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Roma, addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (9).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di avere prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(6) Indicare se tedesca o inglese.

(7) Indicare se intende o meno sostenere la prova facoltativa e in caso positivo se in paleografia o papirologia greca o se in lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali ha sostenuto le prove obbligatorie, indicando la lingua stessa.

(8) Indicare in ordine di preferenza le sedi prescelte tra quelle indicate all'art. 14, del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4086)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 maggio 1964, riguardante la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 21 maggio 1964, pag. 2092, fra le materie indicate alla lettera *D* dell'allegato *A*, n. 2, devono intendersi incluse le seguenti materie: « Medicina del lavoro » e « Semeiotica medica ».

(4562)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a nove posti di vice ragioniere del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a nove posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1964, alle ore 8.

(4589)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.